

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene che il progetto ENEL, per i raccordi a 150 kw dall'esistente elettrodotto alla cabina primaria oggetto di separata autorizzazione, sia da autorizzare in conformità alla richiesta dell'E.N.E.L., ai sensi della legge n. 65/81 in variante allo strumento urbanistico del comune di Sortino.»;

Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:

Art. 1

E' autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 ed in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale della urbanistica con il voto n. 101 del 21 febbraio 1990, il progetto per la realizzazione dei raccordi a 150 kw per collegare in entrata - esce la cabina primaria di Sortino all'esistente elettrodotto Melilli Vizzini, in variante alle previsioni urbanistiche del comune di Sortino.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto la deliberazione commissariale n. 415/90 del 22 novembre 1989 e tutti gli elaborati elencati in premessa.

Art. 3

Il comune di Sortino resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato, per esteso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 ottobre 1990.

(90.44.2432)

GORGONE

DECRETO 6 ottobre 1990.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Trabia.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 e 1 luglio 1977, n. 683;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera consiliare del comune di Trabia n. 83 del 5 maggio 1989, resa esecutiva dalla commissione provinciale di controllo di Palermo con decisione n. 28192/30997 nella seduta del 18 maggio 1989, con

la quale si classifica zona « B » un'area prima classificata zona « F » nella tavola 7 D del vigente piano regolatore generale del comune anzidetto;

Vista istanza del sindaco del predetto comune, prot. n. 9703 del 3 agosto 1989, con la quale si chiede la modifica della classificazione dell'area anzidetta, così come indicato nella planimetria allegata alla deliberazione consiliare sopraccitata;

Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e la dichiarazione del sindaco del 2 agosto 1989, con la quale viene preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante in questione;

Visto il parere favorevole del genio civile di Palermo, espresso con nota n. 18089 del 9 ottobre 1987;

Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 49 dell'11 ottobre 1989, che si trascrive per la parte che interessa:

« Premesso:

— il comune di Trabia è dotato di P.R.G. approvato con D.A. n. 185 del 10 novembre 1979;

— il comune di Trabia, in adesione al voto C.R.U. n. 1400 dell'11 gennaio 1989, ha adottato, con delibera consiliare n. 83 del 5 maggio 1989, una variante concernente la modifica della zona « F », in contrada Vetrana in zona territoriale omogenea « B »;

Considerato che:

— fra gli atti pervenuti si è riscontrato un contrasto fra quanto deliberato dal comune e quanto riportato nell'allegato grafico. Detto contrasto consiste in una diversa classificazione dell'area oggetto di variante.

Infatti, mentre la delibera consiliare classifica la zona « B », l'allegato grafico la definisce « B 2 ».

Quest'ultima destinazione non trova riscontro nel P.R.G. approvato con D.A. n. 185/79. Tale contrasto va risolto attribuendo all'area la destinazione di zona B, così come deliberato dal consiglio comunale;

— l'area riveste particolare interesse ambientale, essendo a diretto rapporto visuale con il mare, e, pertanto, si ritiene necessario fissare la densità fondiaria in 0,4 mc./mq. per qualsiasi destinazione d'uso consentita dalle norme di attuazione, nel rispetto dell'altezza massima di ml. 8,00.

Per quanto precede

è del parere

che la variante proposta dal consiglio comunale di Trabia, con delibera n. 83 del 5 maggio 1989, sia meritevole di approvazione con il rispetto delle considerazioni poste nei precedenti considerata »;

Ritenuto di poter condividere totalmente il predetto voto;

Vista la nuova istanza del sindaco di Trabia, pervenuta con nota n. 6321 del 30 giugno 1990;

Vista la delibera del consiglio comunale di Trabia n. 84 del 23 marzo 1990, con cui la predetta variante è stata confermata;

Considerato che, a seguito della pubblicazione di detta delibera n. 84 del 23 marzo 1990, nessuna osservazione ed opposizione è pervenuta, come risulta da apposito certificato rilasciato dal sindaco e dal segretario comunale;

Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 49 dell'11 ottobre 1989, riportato in premessa, la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Trabia, consistente nella modifica della zona « F », in contrada Vetrana, in zona omogenea territoriale « B », e non in zona « B 2 », come erroneamente indicato nella tavola planimetrica allegata alla deliberazione consiliare del comune di Trabia n. 83 del 5 maggio 1989.

Art. 2

Il comune di Trabia è onerato degli adempimenti conseguenziali al presente provvedimento.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 ottobre 1990.

GORGONE

(90.44.2436)

DECRETO 17 ottobre 1990.

Approvazione di variante al piano urbanistico comprensoriale n. 6.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 1/78;
Vista la legge regionale n. 35/78;
Visto il D.P.R.S. n. 7/A del 13 gennaio 1973, con il quale è stato approvato il piano comprensoriale urbanistico n. 6, nel cui ambito ricade il territorio del comune di Caltabellotta;
Vista l'istanza presentata in data 12 maggio 1990 dal sindaco del comune di Caltabellotta, tendente ad ottenere l'approvazione di una variante al P.U.C. n. 6, per la costruzione di una caserma dei carabinieri;
Vista la delibera consiliare n. 43 del 20 marzo 1990,

resa esecutiva dalla C.P.C. di Agrigento in data 21 giugno 1990, con la quale è stato approvato il progetto per la costruzione della caserma dei carabinieri;

Rilevato che la suddetta variante è stata oggetto di pubblicazione e deposito, così come prescritto dalla legge;

Tenuto conto che avverso la variante di che trattasi non sono state presentate osservazioni ed opposizioni;

Vista la nota n. 197 del 19 marzo 1990 della Legione carabinieri di Palermo — compagnia di Sciacca —;

Visto il progetto presentato, così costituito:

- 1) relazione;
- 2) stralcio rilievo aerofotogrammetrico e stralcio mappale;
- 3) planimetria P.U.C. n. 6 (tav. 6.2.7.) con visualizzazione dell'opera da realizzare;
- 4) relazione geotecnica (all. 4);

Visto il parere favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con voto n. 218 del 18 luglio 1990;

Ritenuto di poter condividere il sopracitato parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:

Art. 1

E' approvata la variante al piano comprensoriale urbanistico n. 6, adottata dal comune di Caltabellotta con delibera consiliare n. 43 del 20 marzo 1990, per la costruzione di una caserma dei carabinieri.

Art. 2

Costituiscono parte integrante del presente decreto gli elaborati in premessa citati.

Art. 3

Il comune di Caltabellotta rimane onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto.

Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente, con esclusione degli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 17 ottobre 1990.

GORGONE

(90.44.2431)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 8-10 gennaio 1991, n. 4.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- *Presidente*: prof. Giovanni Conso;
- *giudici*: prof. Ettore Gallo, dott. Aldo Corasaniti, prof. Giuseppe Borzellino, dott. Francesco Greco, prof.

Gabriele Pescatore, avv. Ugo Spagnoli, prof. Francesco Paolo Casavola, prof. Antonio Baldassarre, prof. Vincenzo Caianiello, prof. Luigi Mengoni, prof. Enzo Cheli, dott. Renato Granata:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana approvata dalla Assemblea re-